Con istanza inoltrata via Pec il 19/02/2022, la ditta Alfa s.r.l., concessionaria del trasporto pubblico locale del Comune Beta, volendo contestare in sede giurisdizionale la riduzione del numero delle fermate (da venti a quindici) sul territorio urbano ed il riposizionamento delle fermate residue, operata dall’ente con delibera di giunta del 31 gennaio del medesimo anno, chiedeva a quest’ultimo l’ostensione di tutti gli atti con cui:

a) fino al gennaio 2022 erano state individuate, localizzate e delimitate le fermate ad uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e le aree per la sosta della relativa utenza, disponendo l'installazione della pertinente segnaletica verticale e orizzontale, con l'esposizione delle relative tabelle per l'utenza;

b) a partire dal gennaio 2022, gli atti di cui sub a) erano stati modificati e/o sostituiti: in particolare la delibera di giunta n.3/2022 del 31 gennaio 2022 rubricata “Rimodulazione fermate e percorso”;

Il Comune Beta non rispondeva nel termine di trenta giorni.

Con ricorso notificato il 27 marzo 2022 e depositato il successivo 10 aprile 2022, la ditta Alfa s.r.l. adiva quindi il tribunale amministrativo, chiedendo l’accoglimento dell’istanza di accesso e la condanna dell’Amministrazione comunale all’ostensione dei documenti richiesti.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione (25 aprile 2022) a mezzo dell’Avv. Tizio, depositando nota del 16 aprile con cui:

- giustificava il ritardo nel fornire il riscontro a causa della lunghezza e complessità delle ricerche intraprese della documentazione richiesta sub a), rappresentando ulteriormente che, a causa degli eventi sismici che avevano interessato il territorio del Comune e dei conseguenti ripetuti spostamenti della sede municipale, gli archivi erano andati in gran parte perduti, sicché dopo scrupolose indagini, il personale incaricato era giunto alla conclusione che tutti i documenti pertinenti erano andati distrutti;

- trasmetteva gli atti di cui al punto b) dell’istanza;

Su tali basi, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso stante l’integrale soddisfazione della richiesta.

In vista della camera di Consiglio, il ricorrente depositava memoria, rappresentando che la documentazione depositata doveva ritenersi soltanto parzialmente satisfattiva della richiesta di accesso, non avendo il Comune prodotto la documentazione richiesta di cui alla lett. a) dell’istanza, necessaria al fine di dimostrare, in un successivo giudizio, l’illegittimità delle determinazioni di giunta da ultimo adottate. Aggiungeva che il Comune non aveva dimostrato l’effettiva irreperibilità della documentazione. Chiedeva quindi dichiararsi in parte cessata la materia del contendere; per il resto, insisteva nella residua richiesta di ostensione, chiedendo la condanna del Comune Beta alla refusione delle spese di lite.

Alla camera di consiglio del 15 giugno 2022, uditi gli avvocati come da verbale, il ricorso era assunto in decisione.